

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nel periodo di tre anni da prendere in considerazione, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui l'amministrazione regionale delibera il contributo annuale), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione in richiesta fosse superato il massimale previsto, l'importo del contributo verrà ridefinito al fine del non superamento del limite del massimale previsto.

L'impresa richiedente dovrà quindi crocettare per ogni punto l'opzione corretta seguendo le istruzioni di seguito riportate relativamente a:

- **Classificazione a livello dimensionale dell'impresa;**

- **SEZIONE A - Natura dell'impresa** - Impresa controllante o controllata;

- **SEZIONE B - Rispetto del massimale** - operazioni di fusione o acquisto d'azienda, assenza di procedure concorsuali ed indicazione nella tabella degli aiuti ottenuti nei 3 anni precedenti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Classificazione dell'impresa¹:

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6/5/2003 recepita dallo Stato italiano con Decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 18/5/2003 si definisce:

micro impresa l'impresa con meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro;

piccola impresa l'impresa con meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro;

media impresa l'impresa con meno di 250 dipendenti ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro;

grande impresa l'impresa con 250 o più dipendenti ed un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di Euro.

Sezione A e B

Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento (*il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile - per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti*) non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831 UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «*impresa unica*» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione C

Rispetto del massimale

Fusioni e operazioni di acquisto/cessione di azienda o di ramo d'azienda

¹ Nella valutazione del numero di dipendenti e del fatturato o dell'attivo di bilancio si deve tenere in considerazione l'indipendenza di imprese partecipanti (fare riferimento alla normativa specifica). I parametri di fatturato e totale di bilancio sono alternativi.

In caso di fusioni o acquisizioni, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «de minimis» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui il trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

Per l'importo degli aiuti de minimis ricevuti si può consultare il Registro Nazionale degli Aiuti – RNA facendo una ricerca per codice fiscale al seguente indirizzo:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Non occorre indicare obbligatoriamente tale importo nella dichiarazione.

Periodo di riferimento: *il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile - per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti.*

ATTENZIONE:

SULLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE APPOSTE 2 FIRME.

LA DICHIARAZIONE COMPILATA E FIRMATA DEVE ESSERE INVIATA A ALPIFIDI UNITAMENTE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE.